

ttare in nessun modo nè gli emenda-
ti che sopprimono i noleggiatori (s'in-
le i noleggiatori di piroscafi pel trasporto
i emigranti), nè può accettare le osser-
oni dell'onorevole Flamberti le quali mi-
o a restringere la concorrenza fra coloro
navigano e che noi vogliamo aperta ai
onali e agli esteri alle stesse condizioni.
oichè vogliamo mantenere le stesse con-
oni fra armatori e nazionali abbiamo in-
otto nella legge quelle eccezioni che a
arvero straordinarie.

Una Compagnia estera di navigazione che
à ad espandere in Italia il traffico pel
porto degli emigranti, non è giusto che
a essere costretta a registrare 'per tutto
io capitale, anche per quella parte di
, ed è la maggiore, che riguarda affari com-
i fuori di casa nostra; se noi non aves-
o inserta questa eccezione, ci avrebbe po-
pungere il rimorso di far davvero gli
cessi delle Compagnie nazionali a danno
uella concorrenza che ci piace difendere
ro di tutti.

oi dobbiamo mantenere illese queste due
posizioni una delle quali permette ai no-
iatori nazionali ed esteri di piroscafi, che
portano emigranti e si sottopongono a
le condizioni dei vettori di potere en-
nella gara, e l'altra che non toglie alle
pagnie estere con soverchie fiscalità di po-
ontinuare la concorrenza di cui siamo
si custodi. Trionferemo, in nome della
orrenza, con la rottura dei trusts, che si
ga col Commissariato, perchè quando
ompagnie debbono fare appello a tutte
gioni tecniche per dimostrare la legitti-
dei noli, e queste ragioni di noli non
iluppano in complicità e silenzio e in sole
ersazioni interessate fra i vettori, ma deb-
venire qui alla luce del Parlamento ed
e argomento di pubblico dibattito, questo
obbligo toglie la possibilità di quelle
te leghe che non si alimentano che nelle
te complicità nei silenzi interessati e si
ono alla chiara luce del sole.

er queste ragioni manteniamo l'articolo
e, perchè l'articolo, qual'è, esclude il pa-
ta e lascia la strada aperta ai nazionali
steri, della libera concorrenza. (*Benissimo!*
2! — *Approvazioni*).

poichè ho facoltà di parlare dichiaro di
potere accettare l'emendamento dell'onore-
De Bernardis, qual'è formulato, e in ciò

sono pienamente d'accordo con l'onorevole
Fiamberti; e spero che ciò gli avrà addolcito
un poco l'impressione che le mie parole hanno
dovuto produrgli.

Presidente. Domanderò ora agli onorevoli
proponenti se intendono mantenere i loro
emendamenti. V'è prima l'emendamento del-
l'onorevole Valli Eugenio. È presente l'ono-
revole Valli?

(*Non è presente*).

S' intende che vi abbia rinunciato.

Onorevole Vienna, mantiene il suo emen-
damento?

Vienna. Lo mantengo.

Presidente. Onorevole Brunicardi, mantiene
il suo emendamento?

Brunicardi. Lo ritiro.

Presidente. Onorevole De Bernardis...

(*Non è presente*).

Vienna. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Vienna. La sorte toccata ad un altro mio
modestissimo emendamento, malgrado il buon
viso che era stato fatto ad esso da molti depu-
tati e da qualche membro della Commissione,
ed i discorsi fatti fin qui non m'incoraggereb-
bero eccessivamente a svolgere questo mio
emendamento. Ma poichè, quando credo di es-
sere dalla parte della ragione, divento testardo,
così l'ho voluto mantenere, anche per dissi-
pare qualche equivoco sorto in questa Ca-
mera. Si è detto che sotto il nome di agenti
marittimi di trasporto potessero travestirsi o
rivivere gli agenti di emigrazione. Ciò non
è esatto, non solo perchè lo penso io, ma
perchè così l'ha sempre pensato l'onorevole
Pantano, uno dei relatori di questo disegno
di legge. Nella relazione presentata il 3 feb-
braio 1900, si leggono queste parole: « per
contro il progetto d'iniziativa parlamentare
mantiene gli agenti di emigrazione, restrin-
gendo il loro compito a quello di semplici
agenti marittimi. »

Ora, l'onorevole Pantano e gli altri depu-
tati che firmavano la proposta d'iniziativa
parlamentare facevano una distinzione, se-
condo la quale per agenti di emigrazione
non potevano intendersi gli agenti marittimi.
Ma più specialmente l'onorevole Pantano,
nella relazione sul suo progetto d'iniziativa
parlamentare, presentato il 2 dicembre 1899,
rilevava qualche cosa a favore di quelli che